

NOTA CHIARIFICATRICE SULLA MARCATURA CE DEI LEGANTI IDRAULICI**Documenti da presentare in cantiere per l'accettazione dei leganti idraulici***Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC-CNR) - Sede di san Giuliano Milanese*

San Giuliano Milanese, 12 novembre.2020

ITC oltre a ricoprire un ruolo di NB è soprattutto un Istituto di Ricerca la cui mission principale è quella della ricerca e del trasferimento tecnologico ovvero del supporto alle Aziende di prodotti da costruzione. In questo contesto che ad ITC pervengono diverse richieste di chiarimenti in merito alla certificazione dei leganti idraulici, alla documentazione da presentare in cantiere e da mettere a servizio dei Direttori dei Lavori. Tali richieste hanno fatto da volano alla scrittura di questa nota il cui scopo è quello di chiarire alcuni aspetti in merito alla marcatura CE dei leganti idraulici, di riprendere alcuni concetti del Regolamento Europeo 305/2011 e del d.lgs. 106/2017 e, per i leganti ad uso strutturale, di mettere in luce quanto è stato predisposto a livello nazionale dalle NTC 2018.

Ai sensi del Regolamento europeo 305/2011 la marcatura CE per la commercializzazione dei prodotti da costruzione non è obbligatoria per quei prodotti non coperti da norme armonizzate; al contrario, qualora esista una norma armonizzata i prodotti devono essere marcati CE prima di essere immessi sul mercato. Il legante idraulico è un prodotto da costruzione e pertanto la sua commercializzazione è disciplinata dal CPR 305/2011.

Qualora il Fabbricante volesse pervenire alla marcatura CE per un legante idraulico che non rientra nel capo di applicazione di una delle norme armonizzate può intraprendere un percorso di tipo volontario e rivolgersi ad un TAB (Technical Assessment Body) per ottenere un ETA (Valutazione Tecnica Europea). L'ETA che rappresenta una "fotografia" del legante idraulico riporta tutte quelle prestazioni delle caratteristiche essenziali che il Fabbricante ha chiesto al TAB di valutare. L'elenco completo delle caratteristiche essenziali e i metodi per valutarle sono indicati negli EAD (Documenti per la Valutazione Tecnica Europea).

A prescindere dal percorso di certificazione intrapreso, obbligatorio o volontario, le specifiche tecniche armonizzate prevedono che il Fabbricante attivi un sistema di AVCP (Verifica e Valutazione della Costanza di Prestazione). Nel caso in cui il sistema di AVCP sia del tipo 1+, 1 o 2+ è necessario l'intervento di un Organismo Notificato affinché quest'ultimo possa rilasciare un certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione (sistema 1+ e 1) e un certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica (sistema 2+), certificati propedeutici alla redazione della DoP.

Apponendo la marcatura CE sui i leganti idraulici, i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione "DoP".

È importante sottolineare che ai sensi del CPR "Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile."

La DoP, dunque, diventa il documento principale che il Fabbricante deve fornire qualora immetta sul mercato un prodotto marcato CE. Una copia della DoP di ciascun prodotto è messo a disposizione sul

mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico. La DoP deve essere redatta secondo le indicazioni fornite dal Regolamento Europeo Delegato N. 574/2014 della Commissione del 21 febbraio 2014.

Si sottolinea che la marcatura CE del prodotto non garantisce l'idoneità all'uso ma che il prodotto è caratterizzato dalle prestazioni riportate in DoP e che il Fabbrikante mette in campo un sistema di verifica e di valutazione continua per garantire la costanza di prestazione del prodotto.

Il label della marcatura CE, nel caso dei leganti idraulici, è generalmente posto sul sacco del prodotto e, ai sensi dell'art.9 del CPR, è seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta, dal nome e dall'indirizzo della sede legale del fabbricante o dal marchio di identificazione che consente, in modo semplice e non ambiguo, l'identificazione del nome e dell'indirizzo del fabbricante, dal codice unico di identificazione del prodotto-tipo, dal numero di riferimento della dichiarazione di prestazione, dal livello o classe della prestazione dichiarata, dal riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata, dal numero di identificazione dell'organismo notificato, se del caso, e dall'uso previsto di cui alla specifica tecnica armonizzata applicata.

Nel caso di vendita di leganti idraulici sfusi, è possibile far riferimento ai Documenti di Trasporto ove è riportata la denominazione normalizzata del cemento, il numero di certificato rilasciato da Organismo Notificato e le modalità con le quali reperire la DOP del prodotto. Per scongiurare eventuali manomissioni al prodotto durante il trasporto e, allo stesso tempo, garantire la corrispondenza tra quanto indicato nel DdT e il prodotto in cisterna, i Fabbrikanti sono soliti sigillare le cisterne.

A livello nazionale, il d.lgs.106/2017, che rappresenta un adeguamento del CPR ai confini italiani, ribadisce l'obbligatorietà della marcatura CE qualora esista una norma armonizzata e la possibilità di ricorrere al percorso volontario qualora il prodotto non ricada nel campo di applicazione di queste.

A differenza del CPR, il d.lgs. obbliga anche altri stakeholder della filiera dell'edilizia a prestare attenzione alla questione della marcatura CE ovvero gli obbliga ad accettare solo prodotti conformi al Regolamento 305/2011. I soggetti che devono attenersi a quanto indicato nel d.lgs, oltre ovviamente ai Fabbrikanti, sono i costruttori, i progettisti, i direttori dei lavori, i direttori dell'esecuzione e i collaudatori. Se i fabbricanti sono obbligati ad immettere sul mercato prodotti marcati CE qualora ci sia la norma armonizzata o per il prodotto in questione sia stato rilasciato un ETA, tutti gli altri soggetti sono tenuti a controllare che tali prodotti siano marcati CE ovvero accompagnati da DoP firmata dal Fabbrikante prima di introdurli nei propri progetti o di accettarli nei propri cantieri. Inoltre, tali soggetti sono tenuti a controllare che la Dop sia stata correttamente redatta secondo le indicazioni del Regolamento Delegato n.574/2014 e che il label sul sacco del legante (se quest'ultimo non sfuso) riporti le informazioni richieste dal CPR 305/2011. Qualora tali controlli non venissero effettuati e il Direttore dei Lavori accettasse prodotti non conformi al CPR, potrebbe incorrere in significative sanzioni pecuniarie.

Va inoltre evidenziato che, sebbene in termini generali la marcatura CE non è obbligatoria per i prodotti da costruzione non coperti da norme armonizzate, quando si ricade nell'ambito delle opere strutturali, le NTC 2018 obbligano alla qualificazione dei prodotti da costruzione e individua come modalità prioritaria per la qualificazione dei prodotti non oggetto di norme armonizzate: la marcatura CE sulla base di una pertinente Valutazione Tecnica Europea.

Nel capitolo 11 delle Norme tecniche per le costruzioni (D. M. del 17 gennaio 2018) si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale quelli che consentono ad un'opera, ove questi sono incorporati permanentemente, di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere numero1 (BWR 1) "resistenza meccanica e stabilità" di cui all'allegato 1 del C.P.R.

Tale definizione include dunque anche i leganti idraulici utilizzati ad uso strutturale.

Le NTC, inoltre, impongono che *"I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:*

- *identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;*
- *qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;*
- *accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione"*

In particolare, per quanto attiene l'identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:

- A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l'uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se corredati della "Dichiarazione di Prestazione" e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011;*
- B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E' fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;*
- C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente "Valutazione Tecnica Europea" (ETA), oppure dovrà ottenere un "Certificato di Valutazione Tecnica" rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizi Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del "Certificato di Valutazione Tecnica".*

Nel caso A ricadono ad esempio tutti quei cementi ad uso strutturali marcati CE sulla base della norma armonizzata EN 197-1:2011. In tal caso, il Direttore dei Lavori deve acquisire, quali documenti per la qualificazione dei cementi, la DoP e controllare che sul sacco vi sia riportato il label con tutte le informazioni richieste dal CPR. Il fabbricante inoltre deve riportare gli estremi della DoP anche sui documenti di trasporto per la spedizione dei leganti dalla Fabbrica al cantiere.

Nel caso B invece ricadono i materiali per i quali non c'è una norma armonizzata. L'esempio più significativo è quello del calcestruzzo per il quale la Commissione Europea non ha predisposto lo sviluppo una norma armonizzata e dunque, per la qualificazione dello stesso, è necessario procedere secondo quanto indicato dalle NTC 2018.

Nel caso C, invece, ricadono tutti quei leganti idraulici ad uso strutturale che non rientrano in una norma armonizzata. In questo caso, i Fabbricanti possono qualificare il prodotto in due modi:

- i) attraverso la marcatura CE richiedendo un ETA ad un TAB;
- ii) attraverso un CVT richiedendo il rilascio alle Autorità Ministeriali competenti.

Per i leganti idraulici che ricadono nella casistica "C", il Fabbricante dovrà disporre e fornire, per consentire la verifica da parte del Direttore dei Lavori, la DoP, nel caso di ETA, o il CVT.

In linea con il regolamento Europeo 305/2011, anche le NTC 2018 riconoscono dunque nella DoP il documento di "qualificazione" più importante, infatti non solo obbligano il Fabbricante ad accompagnare o rendere disponibile la DoP del prodotto ma obbligano anche il Direttore dei Lavori a richiederla per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE.

Il Direttore del Cantiere, qualora lo ritenga opportuno inoltre potrebbe richiedere anche copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, rilasciato da idoneo organismo notificato.

Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori invece dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C).

Il legante idraulico ad uso strutturale, oltre ad essere trattato come “prodotto da costruzione” e quindi soggetto a quanto previsto dal CPR 305/2011 e dall’art.11.1. delle NTC 2018, può essere considerato anche come “componente” del calcestruzzo, le cui modalità di qualificazione sono riportate nel dettaglio nel paragrafo 11.2 delle stesse NTC.

In conclusione, alla luce del regolamento Europeo 305/2011 e del d.lgs. 106/2017 per la commercializzazione dei leganti qualora questi ricadano nel campo di applicazione di una norma armonizzata o per i quali è stato rilasciato un ETA devono essere marcati CE. I fabbricanti sono tenuti a redigere la DoP ma allo stesso tempo anche gli altri soggetti della filiera edilizia, tra cui i Direttori dei lavori, sono tenuti a controllare la DoP ed accettare solo prodotti “conformi al CPR” ovvero marcati CE se coperti da una norma armonizzata o per i quali esiste un ETA.

Nel caso di leganti idraulici utilizzati per opere strutturali, in Italia vigono le NTC 2018 che obbligano il Direttore dei Lavori ad accettare solo materiali e prodotti da costruzione “qualificati”. Una delle modalità di qualificare i prodotti da costruzione è quello della marcatura CE, in tal caso il Fabbricante è tenuto a fornire la DoP al Direttore dei Lavori e a quest’ultimo di richiederla qualora non gli venisse fornita. Si ricorda infatti che per il CPR *gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.* Il Direttore del Cantiere, qualora lo ritenga opportuno inoltre potrebbe richiedere anche copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, rilasciato da idoneo organismo notificato.